

## ADDENDUM

Per quanto concerne l'ALLEGATO C della lettera agli Stati dell'ICAO AN 1/17.14 – 18/78 (NOTIFICA DI CONFORMITÀ O DIFFERENZE RISPETTO ALL'ANNESSO 16, VOLUME IV), sono notificate le differenze e fornite le spiegazioni seguenti al riguardo:

**Considerazioni generali**

L'Unione e i suoi Stati membri sostengono fermamente gli sforzi dell'ICAO per istituire a livello mondiale una misura mondiale basata sul mercato per il trasporto aereo internazionale, in modo da contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici.

L'*(inserire il nome del vostro Stato)* appoggia pienamente gli sforzi intrapresi nell'ambito dell'ICAO per rendere il CORSIA operativo il prima possibile. Ai sensi della direttiva 2003/87/CE, l'Europa è in procinto di tradurre gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica previsti dal CORSIA in atti giuridici dell'Unione che dovrebbero entrare in vigore entro il mese di gennaio 2019. Il termine entro cui devono essere notificate eventuali differenze, in base alla lettera agli Stati dell'ICAO AN 1/17.14 – 18/78, è troppo breve per consentire all'Unione di adottare adeguamenti da apportare al proprio diritto entro tale scadenza.

In questa fase esistono alcune differenze tra la direttiva 2003/87/CE e le regole specifiche adottate dalla Commissione, da una parte, e il CORSIA dall'altra. Ciò vale sia per gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica che per gli obblighi di compensazione.

Nei due casi, va ricordato l'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, nella sua attuale formulazione. La direttiva si applica indipendentemente dalla nazionalità dell'operatore del velivolo e, in linea di principio, riguarda i voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. La direttiva 2003/87/CE si applica indistintamente ai voli effettuati tra Stati membri e/o paesi SEE e al loro interno.

**Obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica**

Gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica previsti dal CORSIA diverranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le norme dell'Unione europea applicabili in materia a decorrere dal 1° dicembre 2018 sono contenute principalmente nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione. Tale direttiva costituisce la base giuridica per le disposizioni dettagliate in materia contenute nel regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE e nel regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Occorre osservare che la Commissione europea è attualmente in procinto di adottare regolamenti che dovrebbero eliminare, fatte salve le considerazioni generali sopra enunciate, le differenze rispetto agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica del CORSIA di cui alla prima edizione dell'annesso 16, volume IV, la cui entrata in vigore è prevista entro il 1° gennaio 2019.

**Obblighi di compensazione**

Riguardo alla compensazione, va osservato che i corrispondenti obblighi contenuti nel CORSIA si applicheranno solo in una fase successiva e che il diritto dell'Unione sarà nel frattempo modificato alla luce del CORSIA.

Di conseguenza, non è necessario che gli attuali obblighi di compensazione siano oggetto di un trattamento che vada al di là delle considerazioni generali sopra enunciate.

19CE0491

